

Ordinanza sull'importazione in franchigia doganale di tessuti prodotti su telai a mano

del 17 febbraio 1982 (Stato 1° luglio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 e 2 del decreto sulle preferenze tariffarie del 9 ottobre 1981¹,
ordina:

Art. 1²

Sono ammessi in franchigia doganale, con riserva dell'articolo 2:

- a. i tessuti di seta o di borra di seta (schappe), greggi, scruditi, imbianchiti, tinti o fili tinti, prodotti su telai a mano, con cimosa da ambo i lati, della voce di tariffa ex 5007.2010/2020 e 5007.9010/9020 della tariffa d'uso delle dogane svizzere³;
- b. i tessuti di cotone, greggi, cremati su greggio, imbianchiti, mercerizzati, tinti o fili tinti, prodotti su telai a mano, con cimosa da ambo i lati, della voce di tariffa ex 5208.1100/4900, 5209.1100/4900, 5210.1100/4900, 5211.1100/4900, 5212.1100/1400 e 5212.2100/2400 della tariffa d'uso delle dogane svizzere.

Art. 2

¹ In deroga all'ordinanza del 30 marzo 2011⁴ sulle regole d'origine, la franchigia doganale è accordata allorché:⁵

- a.⁶ all'atto della dichiarazione doganale è presentato un certificato speciale d'origine e di fabbricazione emanante da un'autorità riconosciuta dal Paese d'origine;
- b. i tessuti sono spediti direttamente dal Paese d'origine nel territorio doganale svizzero;

RU 1982 204

¹ RS 632.91

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 2368).

³ RS 632.10. Allegato

⁴ RS 946.39. Il rimando è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

⁵ Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

⁶ Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

- c. sono state espressamente stabilite le condizioni summenzionate con il Paese d'origine.

² Sono considerati telai a mano, ai sensi del presente decreto, i telai che, per la fabbricazione dei tessuti, sono azionati esclusivamente dal movimento della mano o del piede.

Art. 2a⁷

Ai materiali tessili e ai materiali tessili intermedi che figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza del 1° maggio 2019⁸ sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermedi si applicano le aliquote di dazio ivi fissate.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1982.

⁷ Introdotta dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 18 nov. 2015 sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili (RU **2015** 4935). Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 1 dell'O del 1° mag. 2019 sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiali tessili e materiali tessili intermedi, in vigore dal 1° lug. 2019 con effetto sino al 31 dic. 2023 (RU **2019** 1611).

⁸ RS **632.102.1**